

## LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA SOTTO FORMA DI RENDITA VITALIZIA\*

Di Claudio Colombo

| 659

**SOMMARIO:** 1. *Premessa.* - 2. *Contenuto della norma, sua (finora) scarsa applicazione, cenni di diritto comparato e di soft law.* - 2.1. *La norma.* - 2.2. *La (finora) scarsa applicazione della norma.* - 2.3. *Cenni di diritto comparato e di soft law.* - 3. *Valutazioni sulla sentenza della S.C.*

*ABSTRACT.* L'art. 2057 del codice civile prevede che, in caso di danno permanente alla persona, il giudice può disporre che la liquidazione venga effettuata sotto forma di rendita vitalizia, in alternativa alla liquidazione in forma capitale. La norma ha avuto finora scarsa applicazione; con una recente sentenza, tuttavia, la Corte di Cassazione ha manifestato una chiara propensione per un suo utilizzo più frequente, sia in relazione ai profili di danno patrimoniale, sia in relazione a quelli di danno non patrimoniale. Nello scritto – premessa anche una sintetica analisi di tipo comparatistico – vengono evidenziate alcune criticità di questo nuovo orientamento e si propone un'applicazione della liquidazione sotto forma di rendita, limitatamente ai profili di danno patrimoniale.

*Art. 2057 of the civil code provides that, in the event of permanent personal injury, the judge can order periodical payments, instead of a lump sum. The rule has so far had little application; with a recent ruling, however, the Court of Cassation has shown a clear propensity for its more frequent use, both in relation to pecuniary damage and in relation to non-pecuniary damage. In the paper - also prefaced by a brief comparative analysis - some critical issues of this case law are highlighted, and an application of the liquidation in the form of periodical payments is proposed, limited to the profiles of pecuniary damage.*

## 1. Premessa.

L'interesse per il tema che forma oggetto di queste riflessioni è stato suscitato dalla pressoché contestuale lettura del saggio del Maestro, che qui celebriamo, dedicato alla rilettura dell'art. 1226 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), pubblicato sulla *Trimestrale* del 2022<sup>1</sup>, e da una recente sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione<sup>2</sup>, che affronta per l'appunto la questione della liquidazione del danno alla persona mediante la costituzione di una rendita vitalizia.

La proposta ricostruttiva di Salvatore Patti a proposito della valutazione equitativa del danno non patrimoniale - proposta che mette in luce alcune semplificazioni di non poco momento, in cui incorrono dottrina e giurisprudenza nell'inquadrare correttamente, ad esempio, il vero senso del sistema tabellare<sup>3</sup> -, congiunta alla valenza, potenzialmente

dirompente di una prassi ultraconsolidata nel settore della liquidazione del danno alla persona, ricollegabile alla sentenza della Cassazione, appaiono infatti sintomatiche della natura davvero problematica delle regole in tema di responsabilità civile, le cui frontiere come noto sono state autorevolmente definite, da altri due Maestri, “nobili”<sup>4</sup> e “mobili”<sup>5</sup>, senza che ovviamente sia possibile dare torto all'uno, o all'altro, degli inventori delle relative formule.

Anche sul piano concettualmente meno elevato (ma forse così propriamente non è) della liquidazione del danno, il sistema della responsabilità civile si presenta infatti come una vera e propria miniera di incertezze e (fisiologicamente) di necessarie approssimazioni, che sollecitano i teorici e gli operatori pratici a confrontarsi con realtà e sensibilità in continua evoluzione, specie quando si tratta di fornire adeguata tutela a profili della personalità umana insuscettibili di venire ridotti in termini economici (*rectius*: monetari).

Venendo al tema prescelto, non c'è dubbio che la sentenza della Cassazione intervenga su un terreno molto delicato - quello dell'applicazione dell'art. 2057 c.c. - attraverso una modalità fortemente incentivante, atteso che il responso, in punto di legittimità, rispetto alle questioni introdotte dalla ricorrente principale (l'assicuratore della struttura ospedaliera danneggiante) e dai ricorrenti incidentali (i genitori di un bambino, quali suoi legali rappresentanti, gravissimamente danneggiato dalla condotta della struttura), avrebbe potuto essere (come dire?) più *soft*, perché - e lo vedremo tra breve - la norma in questione affida al giudice di merito un potere discrezionale molto ampio<sup>6</sup>, ai limiti quasi dell'arbitrio, con la conseguenza che la Corte avrebbe potuto tutto sommato “tagliare corto”, affidandosi al principio di insindacabilità<sup>7</sup>.

E invece, come anticipato, la Cassazione ha approfittato dell'occasione (questa è l'impressione non

\* L'articolo è tratto dalla relazione svolta nel corso delle Giornate di studi in onore di Salvatore Patti, tenutesi a Sassari il 16 e il 17 giugno 2023

<sup>1</sup> S. PATTI, *Danno non patrimoniale e valutazione equitativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 1029 ss.

<sup>2</sup> Cass. 25 ottobre 2022, n. 31574, in *Foro It.*, 2022, I, 3273 ss.; ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, I, 49 ss., con nota di F. PIAIA, *La rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., tra discrezionalità del giudice e criteri uniformi di calcolo*.

La sentenza è commentata anche da F. POIATTI, *Overruling giurisprudenziale: la definitiva rinascita della rendita vitalizia*, in *Danno e resp.*, 2023, 172 ss.; da G. STROMMILLO, *Risarcimento in forma di rendita vitalizia e quadratura del cerchio*, in *Foro It.*, *Gli speciali*, 2/2022, 234 ss. e da R. PARDOLESI – R. SIMONE, *Un oscuro oggetto di desiderio: il risarcimento in forma di rendita vitalizia*, *ivi*, 239 ss.; da M. BONA, *Critica alla liquidazione del danno non patrimoniale in forma di rendita vitalizia*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 97 ss.; da M. MARINAI, *Il bivio della liquidazione del danno*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 143 ss.; da M. FRANZONI, *La scoperta dell'art. 2057 c.c.*, in *Danno e resp.*, 2023, 269 ss.; e da D. ZORZIT, *La privazione della possibilità di vivere più a lungo tra danno biologico, rendita e perdita di chance*, in *Danno e resp.*, 2023, 418 ss. (quest'ultima, in particolare, su alcune criticità, riscontrabili all'interno del modello proposto dalla S.C., con riferimento alla diminuita aspettativa di vita, da parte del soggetto macroleso; e in tema, dal punto di vista medicolegale, cfr. G. CANNAVÒ – M. CIAVARELLA, *Riflessioni per la realizzazione di un modello italiano per la valutazione dell'aspettativa di vita nei macrolesi*, in *Danno e resp.*, 2023, 585 ss.).

<sup>3</sup> S. PATTI, *op. cit.*, 1041 ss. Come noto, il sistema tabellare di matrice giurisprudenziale rappresenta ormai da decenni un punto fermo nel settore della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona (per una recente ricognizione, cfr. G. PONZANELLI, *Il risarcimento del danno alla persona: tabelle giudiziali, controllo della Corte di Cassazione e principio di uguaglianza*, in *Contr. impr.*, 2021, 1027 ss.), tanto che la stessa S.C. è giunta financo ad individuare in una specifica tabella (quella elaborata dal Tribunale di Milano, ed in particolare dall'*Osservatorio sulla giustizia civile*) la tabella alla quale le Corti di merito debbano di regola attenersi, pena il rischio di vedere censurata la propria decisione anche in sede di legittimità: l'antesignana è Cass. 7 giugno 2011, n. 12408,

consultabile tra l'altro in *Corr. giur.*, 2011, 1075 ss., con nota di M. FRANZONI, *Tabelle nazionali per sentenza, o no?*; in *Danno e resp.*, 2011, 939 ss., con note di M. HAZAN, *L'equa riparazione del danno (tra r.c. auto e diritto comune)* e di G. PONZANELLI, *Le tabelle milanesi, l'inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale*; in *Resp. civ. prev.*, 2011, 2018 ss., con nota di P. ZIVIZ, *Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria*; e in *Assicurazioni*, 2011, 503 ss., con nota di M. ROSSETTI, *Si aequa non est, nec iustitia dici potest, o della differenza tra equità ed arbitrio nella liquidazione del danno alla persona*.

<sup>4</sup> C. CASTRONOVO, *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, 539 ss.

<sup>5</sup> F. GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contr. Impr.*, 1985, 159 ss., recentemente ripubblicato *ivi*, 2023, 3 ss.

<sup>6</sup> Sulla discrezionalità della scelta, cfr. già Cass. 20 febbraio 1958, n. 553, in *Giur. It.*, 1958, I, 1, 1016 ss.

<sup>7</sup> Per una simile considerazione, cfr. M. MARINAI, *op. cit.*, 157.



solo di chi scrive, ma di tutti coloro che hanno commentato la sentenza<sup>8</sup>) per fornire delle indicazioni piuttosto precise, nel senso di tentare di indirizzare le decisioni dei Giudici di merito in una certa direzione, piuttosto che in quella opposta. E la direzione è - per l'appunto - quella di incentivare l'adozione dello strumento della liquidazione tramite rendita vitalizia.

## 2. Contenuto della norma, sua (finora) scarsa applicazione, cenni di diritto comparato e di soft law.

Prima di esprimere qualche mia breve valutazione a riguardo, appare però anzitutto opportuno, nell'ordine:

- a) ovviamente, dare conto del contenuto della norma;
- b) fornire qualche sintetico riferimento a proposito della sua (vedremo sinora scarsissima) applicazione concreta;
- c) fornire anche qualche riferimento di diritto comparato, nonché desumibile dalla *soft law* (che pure la sentenza in esame richiama, in una parte della propria motivazione).

### 2.1. La norma.

L'art. 2057 c.c. – norma che non rinviene alcun precedente nella codificazione del 1865 – così recita: “[Q]uando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele”<sup>9</sup>.

Dunque: *i)* deve trattarsi di danno alla persona; *ii)* deve trattarsi di danno avente carattere permanente; *iii)* come sopra accennato, il giudice di merito è arbitro sostanziale della decisione, perché non è vincolato da alcuna istanza di parte e deve unicamente tenere conto delle condizioni delle parti e della natura del danno; *iv)* il giudice, quando opta per tale tipologia di liquidazione, deve disporre le opportune cautele, il cui contenuto tuttavia è del pa-

ri lasciato dal legislatore alla sua prudente valutazione.

Nella *Relazione al Codice* (n. 802) si precisa poi che siffatta forma di riparazione del danno è ricollegabile a quella di cui al successivo art. 2058 c.c., e dunque rappresenterebbe una modalità risarcitoria in forma specifica, senza tuttavia il vincolo dell'istanza di parte; inoltre, la Relazione fa riferimento al danno consistente nella “soppressione o nella menomazione di attività del soggetto, destinata presumibilmente a procacciargli i mezzi di sussistenza”, rilevando anche che detta forma di ristoro farebbe “meglio aderire la misura del risarcimento alla natura e alla durata del danno”<sup>10</sup>.

Chiaro è, sotto questo profilo, il riferimento al danno patrimoniale da perdita o da diminuita capacità reddituale, tale essendo all'epoca, diversamente da oggi, se non l'unico, il principale profilo di danno permanente alla persona esistente nella sensibilità sociale, prima ancora che in quella giuridica<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Per una puntuale ricostruzione della genesi dell'art. 2057 c.c., anche alla luce dei lavori preparatori, vedi M. BONA, *op. cit.*, 114 ss.

<sup>11</sup> È appena il caso di ricordare che – al netto delle questioni legate al tradizionale danno morale soggettivo – l'emancipazione definitiva del danno alla persona, rispetto all'esclusività della prospettiva reddituale (anche con riferimento ai criteri di liquidazione), nasce con la giurisprudenza genovese degli anni '70 del secolo scorso (cfr. Trib. Genova 25 maggio 1974, tra l'altro in *Giur. It.*, 1975, I, 2, 53 ss. con nota di M. BESSONE – E. ROPPO, *Lesione della integrità fisica e «diritto alla salute». Una giurisprudenza innovativa in tema di valutazione del danno alla persona*), giurisprudenza peraltro sviluppatasi in sostanziale parallelismo e consonanza con il pensiero della locale accademia: cfr. M. BESSONE – E. ROPPO, *Diritto soggettivo alla «salute», applicabilità diretta dell'art. 32 della Costituzione ed evoluzioni della giurisprudenza*, in *Pol. dir.*, 1974, 768 ss.; G. ALPA, *Danno «biologico» e danno alla salute. Un'ipotesi di applicazione diretta dell'art. 32 della Costituzione*, in *Giur. It.*, 1976, I, 2, 443 ss. (nota critica a App. Genova 17 luglio 1975); V. MONETTI – G. PELLEGRINO, *Proposte per un nuovo metodo di liquidazione del danno alla persona*, in *Foro It.*, 1974, V, 159 ss. (gli Autori di quest'ultimo scritto, peraltro, sono tra gli estensori di alcune delle sentenze pionieristiche del Tribunale di Genova in tema di danno biologico). Evidente e nota è, peraltro, l'influenza decisiva, in ordine a siffatta emancipazione, del pensiero di S. RODOTA', *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, il quale – con riferimento alla nota sentenza Trib. Milano 18 gennaio 1971 (in *Giur. mer.*, 1971, I, 10 ss.), resa a definizione del c.d. *caso Gennarino*, e nella quale la Corte meneghina aveva liquidato in favore di un danneggiato minorene il danno alla persona applicando il criterio del presumibile reddito futuro, parametrato su quello del padre – ebbe a prendere netta posizione contro i tradizionali inquadramenti del problema: cfr. S. RODOTA', *Una sentenza classista*, in *Pol. dir.*, 1971, 435 ss.

<sup>8</sup> Vedi già il primo commento *instant* di M. HAZAN – F. MARTINI, *Risarcimenti del danno, va preferita la liquidazione con rendita vitalizia*, in *Il Sole 24 Ore. Norme e Tributi*, 21 novembre 2022.

<sup>9</sup> Per un'analisi non recente, ma in ogni caso molto utile per comprendere le motivazioni sottese alla previsione normativa introdotta con la codificazione del 1942, cfr. A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, in *Commentario al codice civile*, a cura di A. SCIALOJA – G. BRANCA, Bologna – Roma, 1971, 2<sup>a</sup> ed., 125 ss.



## 2.2. La (finora) scarsa applicazione della norma.

Quanto all'applicazione concreta, come si è accennato, il metodo risarcitorio della rendita vitalizia non ha mai incontrato il favore della giurisprudenza di merito, che – almeno fino a pochi anni fa – ne ha fatto davvero sporadica applicazione<sup>12</sup>. E ciò, ad onta della circostanza che la dottrina – tra cui si annoverano anche alcuni autorevoli Magistrati<sup>13</sup> – specie di recente ha visto con un certo favore la liquidazione del danno mediante rendita, in quanto ritenuta più aderente alle specificità che caratterizzano i pregiudizi alla persona aventi natura permanente.

Il disfavore delle Corti di merito si spiega molto probabilmente con il fatto che – come già autorevolmente sottolineato<sup>14</sup> – il sistema del vitalizio, “*se pure ideologicamente perfetto*”<sup>15</sup>, tende a non piacere alle parti<sup>16</sup>, ma non piace neanche al giudice<sup>17</sup> e -

<sup>12</sup> In realtà, dopo Trib. Firenze 3 giugno 1950, in *Resp. civ. prev.*, 1950, 367 ss. (ove peraltro il danno liquidato era quello relativo alle spese future per l'assistenza infermieristica), non constano per diversi decenni precedenti di merito editi, ove sia stata fatta applicazione del risarcimento mediante rendita.

<sup>13</sup> Cfr., tra gli altri, M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, Padova, 2021, 733 ss. (di cui vedi anche già *Danno alla persona e risarcimento in forma di rendita*, in *Tagete*, n. 2/1999, 1 ss.); D. CHINDEMI, *Rendita vitalizia in caso di danno patrimoniale futuro: criteri di determinazione*, nota a Trib. Milano 27 gennaio 2015, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 1645 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Dalla responsabilità civile alla sicurezza sociale*, Napoli, 1992, 68 ss.; G. COMANDE', *Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali*, Torino, 1999, 455 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Un'intelligente applicazione della modalità risarcitoria prevista dall'art. 2057 c.c.*, commento a Trib. Milano 14 maggio 2019, in *Resp. med.*, 2019, 471 ss.; nonché, nella prospettiva *de iure condendo*, V. CUFFARO – A. GENTILI, *Materiali per una revisione del codice civile*, II, Milano, 2022, 256 s.

<sup>14</sup> Da G. GENTILE, *Danno alla persona*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 654; analoghe considerazioni in M. FRANZONI, *Fatti illeciti*, in *Commentario al codice civile*, a cura di A. SCIALOJA – G. BRANCA – F. GALGANO, Bologna – Roma, 2020, 2<sup>a</sup> ed., 684 ss.

<sup>15</sup> In realtà, come si avrà modo di argomentare in seguito, siffatta perfezione sul piano ideologico non appare invero del tutto condivisibile, quanto meno per quanto concerne i profili non patrimoniali del danno.

<sup>16</sup> Motivo di avversione comune ad entrambe le parti è rappresentato ad esempio dal fatto che con la rendita si determina un prolungamento del rapporto tra danneggiante e danneggiato, con conseguente necessità di gestire nel tempo detto rapporto. Ma c'è da dire che, segnatamente per la vittima (o per i suoi familiari, in caso di danni particolarmente gravi, che impongano l'adozione delle forme di tutela previste per i soggetti incapaci), gioca un ruolo non indifferente il fatto di poter disporre in un'unica soluzione del capitale risarcitorio, per poter decidere liberamente come impiegarlo.

<sup>17</sup> Per il giudice di merito le difficoltà sono per lo più ovviamente correlate alle maggiori tecnicità che devono essere affrontate, sia nella determinazione della rendita, sia nella predisposizione delle “*opportune cautele*” previste dalla norma. Per una notazione in tal senso, cfr. G. TRAVAGLINO, *Il danno*

può anche aggiungersi - non piace nemmeno all'avvocato, ed in particolare a quello che assiste il danneggiato<sup>18</sup>.

Prova ne sia il fatto che, nel caso che ha dato origine alla sentenza della Cassazione dell'ottobre 2022, a fronte di una liquidazione in capitale da parte del Tribunale, la Corte di Appello - come era nelle sue prerogative - ha ritenuto di adottare il sistema della rendita; ma ciò avrebbe incontrato il dissenso di entrambe le parti ricorrenti, le quali, senza successo per quanto riguarda il tema dell'*an* della rendita, anche nella parte relativa alla costituzione della garanzia, hanno impugnato la sentenza sul punto, mostrando specularmente insoddisfazione per la soluzione escogitata d'ufficio dalla Corte<sup>19</sup>.

Occorre però aggiungere che negli ultimi anni era già aumentato il numero delle decisioni di merito che avevano fatto applicazione del sistema della rendita; a quanto consta, però, risalendo un po' in là nel tempo, è dato verificare dapprima precedenti di merito che utilizzano un metodo misto, riservando cioè la liquidazione tramite rendita al danno patrimoniale (sia derivante dalla compromissione della capacità reddituale, in linea con l'esemplificazione, di cui si è dato atto, contenuta nella *Relazione al Codice Civile*, sia riconducibile alle spese mediche e di assistenza future), e mantenendo invece la liquidazione in forma capitale per i profili di danno non patrimoniale, complessivamente intesi<sup>20</sup>.

*patrimoniale extracontrattuale*, in *Danno e resp.*, *Speciale* n. 11, 2010, 53, nota 39: è appena il caso di ricordare che l'Autore in questione ha presieduto il Collegio della S.C. in occasione dell'emissione della sentenza che si sta commentando.

<sup>18</sup> È del tutto evidente, infatti, che è più facile ottenere il pagamento di una parcella più elevata in caso di liquidazione di una somma capitale in favore del danneggiato, che non in caso di previsione di una rendita vitalizia: ciò, tuttavia, non riteniamo debba essere particolarmente stigmatizzato, parlando di *appetiti* (G. TRAVAGLINO, *op. loc. cit.*), perché se la scelta del legislatore è stata quella della liberalizzazione dei compensi degli avvocati, nei loro rapporti con la piccola clientela, quanto precede appare la conseguenza di un semplice meccanismo di mercato.

<sup>19</sup> In realtà l'assicuratore ricorrente principale non aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello sul punto in sé della costituzione della rendita, ma sotto il profilo dell'obbligo, posto a suo carico, di costituire a relativa garanzia una polizza fideiussoria a prima richiesta. La scelta della rendita era invece stata contestata dai legali rappresentanti della vittima primaria, nel loro ricorso incidentale.

<sup>20</sup> Cfr., ad esempio, Trib. Trieste 5 aprile 2012, in *Riv. it. med. leg.*, 2012, 1784 ss., con nota di T. GASPARRO, *Il risarcimento del danno alla persona post. sez. un. 2008 tra automatismi e duplicazioni - L'opzione della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c.*; Trib. Milano 27 gennaio 2015, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 621 ss., con nota di C. MAZZANTI, *Danno permanente alla persona e risarcimento sotto forma di rendita vitalizia*; in *Resp. civ. prev.*, 2015, 1637 ss., con nota di D. CHINDEMI, cit.; ed in *Riv. it. med. leg.*, 2015, 1605 ss., con nota di A. FURLANETTO – E. MACRI', *Risarcimento in forma di rendita*



Più di recente, invece - ed è il caso, tra l'altro, della sentenza della Corte di Appello di Milano, confermata dalla Cassazione - il sistema della rendita è stato utilizzato anche per la liquidazione del danno non patrimoniale, in alcune ipotesi va detto anche in modo non del tutto conforme a quanto previsto dalla legge, perché vi è stata inclusa ad esempio anche la posta del danno biologico temporaneo, che "per la contraddizione che nol consente", permanente non è<sup>21</sup>.

Quanto ad altri profili, va segnalato che tratto comune alle decisioni di merito in questione è l'applicazione del sistema della rendita unicamente in presenza di pregiudizi importanti alla persona (implicanti cioè un elevato grado di invalidità permanente), mentre non si riscontrano significative differenze relativamente all'età del danneggiato al momento del fatto: si va infatti dal neonato all'ottantenne, passando anche per soggetti nel pieno dell'età lavorativa. Ovviamente, invece, la rendita risulta essere stata sempre disposta a carico di danneggiati, che siano da considerarsi tecnicamente solvibili, anche nel lungo periodo<sup>22</sup>.

L'estrema sporadicità dell'adozione del sistema da parte dei Giudici di merito<sup>23</sup> è, poi, causa dell'ancor più estrema rarità delle decisioni della S.C. sul punto, rarità dovuta anche al dato - già sopra evidenziato - della difficile sindacabilità in Cassazione dell'applicazione di una norma così confezionata. In realtà, nelle pochissime occasioni in cui la Corte si è confrontata con il tema, o lo ha fatto perché sollecitata a dirimere questioni derivanti dalla necessità di adeguare la rendita, a distanza di tempo dalla sua costituzione, in ragione - ad esempio - del mutato potere di acquisto della moneta, o della sopravve-

nienza di aggravamenti delle condizioni di salute del danneggiato percettore di rendita<sup>24</sup>; o lo ha fatto - come in un precedente del 2005 - limitandosi a segnalare al giudice del rinvio la possibilità di adottare il sistema, con specifico riferimento peraltro al danno patrimoniale consistente nella diminuzione della capacità reddituale<sup>25</sup>; o infine lo ha fatto per affermare il principio, nel complesso piuttosto scontato, in base al quale la liquidazione di un danno permanente sotto forma di rendita ben può avere per oggetto solo una singola voce del danno totale<sup>26</sup>.

### 2.3. Cenni di diritto comparato e di soft law.

Passando ora ad una breve analisi comparatistica, va anzitutto rilevato che il sistema della rendita è espressamente previsto in Germania dal § 843 del BGB<sup>27</sup>, a cui peraltro fanno rinvio anche numerose leggi speciali. Per certi aspetti si può ritenere che esso costituisca la fonte di ispirazione del legislatore italiano del 1942, ancorché debbano essere rilevate alcune differenze tra le due norme: (i) la norma tedesca contiene infatti un esplicito riferimento all'annullamento o alla riduzione della capacità di guadagno del danneggiato, ovvero all'aumento dei suoi bisogni; (ii) l'imposizione della garanzia è facoltativa; (iii) il danneggiato può chiedere, al posto della rendita, la liquidazione in forma capitale, ma ai fini dell'accoglimento della relativa domanda è necessaria la sussistenza di una giusta causa.

Dunque, la soluzione della rendita non è rimessa, come nell'ordinamento italiano, alla discrezionalità del giudice, ma è obbligata, salva la concorrente ricorrenza dei due presupposti dell'istanza di parte e della giusta causa. Un dato, però, è bene fornirlo: secondo quanto già riferiva un Autore in uno scritto

vitalizia ex art. 2057 c.c. del danno patrimoniale futuro: alcuni spunti di riflessione.

<sup>21</sup> Il precedente più noto è Trib. Milano 14 maggio 2019, in *Danno e resp.*, 2019, 647 ss., con note di C. SCARPELLINO, *Danno permanente e rendita vitalizia: note in margine a una sentenza milanese*, e di L. BRIZI, *La liquidazione del danno alla persona mediante rendita vitalizia: una rara occasione*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 538 ss., con nota di M. GIACCAGLIA, *Ancora sul risarcimento del danno permanente alla persona mediante rendita vitalizia*; e in *Dir. merc. ass. fin.*, 2020, 147 ss., con nota di E. GIUSTI, *La rendita vitalizia ed il risarcimento del danno: il ruolo dell'assicurazione*. La sentenza è stata commentata anche da C. SCOGNAMIGLIO, in *Resp. med.*, 2019, 471 ss.

Un ulteriore precedente in questo senso è rappresentato da Trib. Genova 15 giugno 2005, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

<sup>22</sup> Nella quasi totalità dei casi, invero, a quanto consta si tratta di enti pubblici, o comunque di soggetti ascrivibili all'ambito pubblico.

<sup>23</sup> Per il recente passato, tuttavia, pare potersi segnalare una certa controtendenza, come riferiscono R. PARDOLESI - R. SIMONE, *op. cit.*, 239, nota 2. Cfr. anche le decisioni segnalate, tra gli altri, da F. PIAIA, *op. cit.*, 59.

<sup>24</sup> Cass. 6 febbraio 1970, n. 265, in *Giur. It.*, 1970, I, 1, 1041 ss.: da rilevare che la rendita era stata attribuita, nel caso di specie, a seguito di un incidente ferroviario avvenuto nel 1936, e che la S.C. aveva già confermato precedentemente la sentenza di merito che aveva fatto applicazione dell'art. 2057 c.c. (Cass. 26 novembre 1959, n. 3471, in *Rep. Foro It.*, 1959, *Responsabilità civile*, n. 82).

<sup>25</sup> Cass. 18 novembre 2005, n. 24451, in *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 637 ss., con nota di P. ZIVIZ, *La valutazione del danno biologico nel nuovo codice delle assicurazioni*, e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, 1123 ss., con nota di A. NEGRO, *Pluridimensionalità del danno biologico o danni diversi?*

<sup>26</sup> Cass. 22 giugno 2007, n. 14581, inedita, ma consultabile per esteso in *Il Sole 24 Ore - Smartlex*<sup>24</sup>. Nel caso specifico la voce di danno che la Corte di merito aveva ritenuto di dover liquidare sotto forma di rendita era quella relativa alle spese di assistenza future, similmente a quanto avvenuto nel già citato precedente Trib. Firenze 3 giugno 1950. Le restanti voci del gravissimo pregiudizio, invece, erano state liquidate in capitale.

<sup>27</sup> Su cui vedi, per tutti, G. WAGNER, § 843, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 8ª ed., München, 2020.



di ormai qualche anno fa<sup>28</sup> (ma non risulta che le cose siano cambiate<sup>29</sup>), la percentuale di decisioni che applicano il sistema della rendita era (ed è) piuttosto bassa, dal che si desume (i) che i soggetti lesi tendenzialmente formulano istanza per la liquidazione in capitale, e (ii) che il giudice tendenzialmente ritiene sussistere la giusta causa.

Anche il § 844 del BGB, in tema di danno da morte, adotta il sistema della rendita, ma sempre in relazione ai pregiudizi di indole patrimoniale, allorché cioè la vittima principale fosse tenuta al mantenimento della vittima secondaria.

La possibilità di risarcire il danno mediante la costituzione di una rendita, è previsto invece in via generale dall'art. 43, terzo comma, del Codice Svizzero delle Obbligazioni (dunque, anche in ipotesi svincolate dal requisito della riferibilità alla persona, o a quello della natura permanente del pregiudizio), ed il contenuto precettivo della norma è limitato all'obbligatorietà della costituzione della garanzia.

Nell'ordinamento francese non c'è una disposizione precisa di carattere generale; la prassi ammette la liquidazione sia in forma capitale che in forma di rendita, ma la prima sembra essere nettamente prevalente<sup>30</sup>, anche se di recente era stata presentata una proposta di legge (segnatamente: la proposta di riforma della responsabilità civile del 29 luglio 2020<sup>31</sup>), finalizzata a introdurre il sistema della rendita grosso modo per gli stessi pregiudizi di cui al § 843 del BGB, ma con la previsione della possibilità per le parti di derogarvi consensualmente, o per il giudice di disporre diversamente in presenza di giustificati motivi.

Si segnala, poi, che in Spagna il sistema della rendita è previsto, per i danni derivanti da sinistri stradali: (i) nel caso in cui entrambe le parti lo convengano; (ii) nel caso in cui almeno una delle parti lo chieda, ed il giudice reputi opportuna siffatta modalità di liquidazione; (iii) se il danneggiato è un minore o un soggetto con limitata capacità di agire, il giudice può provvedere anche d'ufficio<sup>32</sup>.

Nei sistemi di *Common Law* pare complessivamente prevalente il sistema della liquidazione capitale (*lump sum*), anche se non mancano ipotesi di applicazione del sistema della rendita, sia nell'ambi-

to degli *structured settlements*, sia nell'ambito delle liquidazioni giudiziali<sup>33</sup>.

Infine, per concludere questa necessariamente parziale e sintetica rassegna, occorre ricordare che - come del resto riporta la stessa sentenza della Cassazione dell'ottobre 2022 - nell'ambito dei principali testi paranormativi si rinvencono indicazioni diverse, perché i PETL (*Principles of European Tort Law*), all'art. 10:102, dispongono che “[I] danni sono liquidati in somma capitale o con pagamenti periodici quando ciò appaia più appropriato con particolare riguardo all'interesse del danneggiato” mentre il *Draft Common Frame of Reference* (cap. VI, art. 6:203) subordina la liquidazione sotto forma di rendita all'esistenza di una “*good reason*” (e, dunque, di fatto privilegia la liquidazione sotto forma di *lump sum*).

### 3. Valutazioni sulla sentenza della S.C.

A questo punto, anche seguendo il filo delle argomentazioni della Cassazione, è tempo di offrire qualche breve spunto di riflessione.

Invertendo un po' quello che dovrebbe essere il senso logico di queste considerazioni, qualcosa va detto anzitutto a proposito del tema delle modalità di quantificazione della rendita.

In realtà si tratta dell'unica questione sulla quale il giudice di legittimità può esercitare in modo davvero penetrante i propri poteri di sindacato, poteri che nella fattispecie la Corte ha esercitato, cassando la sentenza della Corte di Appello sul punto e fornendo alcune coordinate che il giudice del rinvio dovrà seguire: (i) va assicurato che la rendita restituisca un onere finanziario equivalente al capitale da cui è stata ricavata; (ii) rispetto alla prospettiva di vita del danneggiato, va tenuto conto della speranza di vita media, e non di quella specificamente riferibile alla persona del danneggiato; (iii) il coefficiente da applicare alla somma capitale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vittima al momento dell'evento, ed infine progressivo, ossia variabile in funzione di anno (con applicazione dunque di meccanismi automatici di rivalutazione, onde adeguarne l'importo al costo della vita).

A riguardo, in senso critico rispetto alla prima delle tre coordinate di cui sopra, si è però anzitutto evidenziato condivisibilmente che il paradigma del-

<sup>28</sup> Si tratta di V. ZENO-ZENCOVICH, *Per una “riscoperta” della rendita vitalizia ex art. 2057 cod. civ.*, nota a App. Roma 3 marzo 1998, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, 131 ss.

<sup>29</sup> A riguardo, cfr. R. PARDOLESI – R. SIMONE, *op. cit.*, 241, nota 10.

<sup>30</sup> Vedi Y. LAMBERT-FAIVRE – S. PORCHY SIMON, *Droit du dommage corporel*, 9ª ed., Paris, 2022, 288 ss.

<sup>31</sup> Consultabile in <https://www.senat.fr/leg/pp119-678.html>; la proposta, tuttavia, non ha avuto seguito ed è dunque decaduta.

<sup>32</sup> *Ley* n. 35/2015, artt. 41 e 42.

<sup>33</sup> Cfr. R. PARDOLESI – R. SIMONE, *op. cit.*, 241, i quali riferiscono – in senso critico – di un intervento normativo del Congresso statunitense (il *Periodic Payment Settlement Act* del 1982) volto a favorire, attraverso agevolazioni fiscali, il risarcimento nella forma della rendita, in luogo di quello in capitale.

la perfetta equivalenza tra capitale e rendita, senza correttivi *ex latere debitoris*, si rivela alquanto teorico, nascondendo in realtà dietro di sé un'operazione di traslazione dal danneggiante al danneggiato di un rischio di assai probabile verifica (stanti le condizioni fortemente menomate della vittima dell'illecito, nei casi in cui tendenzialmente può trovare applicazione il sistema della rendita), e cioè del rischio della sua morte anticipata rispetto alla media delle persone della sua età; e ciò, a fronte di una invero modesta probabilità che il soggetto, al contrario, sopravviva per un tempo maggiore<sup>34</sup>.

Altri, poi, hanno analizzato la seconda delle due coordinate, non tanto per contestarla in sé, quanto piuttosto per domandarsi se, in realtà, sotto le mentite spoglie del risarcimento di un danno permanente (nella specie: del danno biologico da invalidità permanente), in realtà non si nasconda, quanto meno in parte, il risarcimento di un diverso e poco esplorato pregiudizio, e cioè del danno da diminuzione delle speranze di vita del soggetto leso, rispetto alla speranza di vita media: il che, peraltro – prosegue convincentemente l'Autrice in questione – metterebbe almeno in parte “fuori gioco” l'art. 2057 c.c., trattandosi all'evidenza di un pregiudizio di tipo istantaneo, e non di tipo permanente<sup>35</sup>.

Sotto il profilo, invece, logicamente prioritario relativo alla scelta circa l'*an* della costituzione della rendita, si è già detto che i margini di sindacato del giudice di legittimità sono molto ristretti, se non quasi inesistenti. Dunque, il *focus* è destinato a spostarsi sulle valutazioni in punto di opportunità, che il giudice di merito è chiamato ad effettuare.

A riguardo, non c'è dubbio che – su di un piano generale – la scelta della rendita presenta un indiscutibile vantaggio teorico e al contempo un indiscutibile svantaggio pratico.

Il vantaggio teorico è costituito dal fatto che, essendo la rendita destinata a cessare con la morte del beneficiario, essa evita che si vengano a determinare situazioni di sovracompenzazione (se il danneggiato muore prima, rispetto all'aspettativa di vita media), ovvero di sottocompenzazione (nel caso opposto).

Tuttavia si è già detto che stocasticamente le due ipotesi non si equivalgono affatto, e dunque dietro siffatto vantaggio teorico si disvela una tecnica di ripartizione del rischio, che avvantaggia senza dubbio il danneggiante.

Analogamente, il danneggiante (o il suo assicuratore) finisce per essere avvantaggiato anche dal

fatto di rimanere nella sostanziale disponibilità dell'importo risarcitorio, che – lungi dal dover trasferire *illico et immediate* nella sfera giuridico patrimoniale del danneggiato – potrà pagare in forma rateale, secondo la cadenza (mensile, semestrale, annuale) che il giudice avrà disposto<sup>36</sup>. E in questo senso si deve sottolineare che la scelta di campo circa l'opportunità di lasciare la “ricchezza risarcitoria” nelle mani dei soggetti danneggianti (o dei loro assicuratori), ovvero di disporre il trasferimento immediato ed integrale nelle mani dei soggetti danneggiati, è scelta di politica del diritto assai delicata e, come tale, a nostro avviso inopportuno demandata alla giurisdizione<sup>37</sup>.

Lo svantaggio è invece rappresentato dal fatto che il rapporto di rendita è destinato – specie se la stessa è attribuita a favore di un soggetto in età non avanzata – a protrarsi per un tempo anche molto lungo, la qual cosa espone al rischio di doverne governare la fase esecutiva per altrettanto lungo tempo, sia nella prospettiva del fisiologico e regolare adempimento, sia in quella patologica dell'inadempimento (rischio, quest'ultimo, che è ovviamente maggiore, se la rendita è posta a carico di soggetti privati).

A ciò si aggiunga poi il ruolo cruciale rivestito dalle cautele menzionate nella norma, in ordine alle quali pare di poter dire che la stessa dottrina favorevole ad un utilizzo più frequente del sistema della rendita sovente mette in luce le difficoltà di individuare delle tecniche assicurative o fideiussorie adeguate (l'ipotesi della costituzione di garanzia reale immobiliare sembra, a riguardo, davvero del tutto teorica ed inefficiente anche sotto il profilo dell'analisi economica)<sup>38</sup>, mentre le stesse sentenze di merito paiono sul punto un po' troppo semplicistiche, attribuendo all'obbligato una discrezionalità a volte eccessiva, nella scelta concreta della cautela.

Passando invece ad un orizzonte più specifico (che mette in campo i temi delle *condizioni delle parti* e della *natura del danno*), a nostro avviso pare che, in primo luogo, il giudice di merito, benché – come si è visto – non sia vincolato da alcuna istanza di parte, dovrebbe auspicabilmente tenerne conto, anche al fine di evitare di emettere una statuizione

<sup>36</sup> Questo aspetto è particolarmente sottolineato da M. BONA, *op. cit.*, 110 s.

<sup>37</sup> Il punto non è nuovo. Sotto il vigore della codificazione del 1865, come si è detto, non vi era alcuna disposizione analoga all'attuale art. 2057 c.c. Nondimeno, non erano mancate ipotesi di adozione del metodo della rendita, da parte dei giudici di merito: scelta che però, ad esempio, App. Milano 11 maggio 1920, in *Riv. critica*, 1920-22, 8, ebbe a censurare, proprio sul presupposto dell'inopportunità di lasciare la somma risarcitoria nella disponibilità della parte danneggiante, invece che attribuirla al danneggiato.

<sup>38</sup> Cfr., sul punto, F. POIATTI, *op. cit.*, 175 s.

<sup>34</sup> Per questa osservazione, R. PARDOLESI – R. SIMONE, *op. cit.*, 244 s.; analogamente, G. STROMMILLO, *op. cit.*, 237.

<sup>35</sup> Il riferimento è all'analisi di D. ZORZIT, *op. cit.*, 422 e 428; v. anche M. BONA, *op. cit.*, 127.



sgradita ad ambo le parti<sup>39</sup>; statuizione che, dunque, esse potrebbero poi disattendere, semplicemente mettendosi d'accordo per non applicarla, ovverosia disponendo consensualmente di tradurla in liquidazione sotto forma di capitale<sup>40</sup>.

Tenere conto delle istanze delle parti, ed in particolare di quella del danneggiato, risponde poi comunque all'esigenza di evitare, quanto più possibile, fenomeni di inopportuno paternalismo giudiziario<sup>41</sup>.

Relativamente alle *condizioni delle parti*, molte delle opinioni dottrinarie (tanto in epoca passata, quanto in epoca recente) pongono sovente l'accento su profili di inidoneità del danneggiato a gestire somme capitali consistenti, variamente riconducibili ad una condizione di ignoranza, o di tendenza allo sperpero, in presenza delle quali sarebbe migliore la soluzione della rendita<sup>42</sup>: ebbene, a nostro avviso è da ritenere, invece, che questi aspetti non meritino di essere presi in alcun modo in considerazione, non foss'altro perché il giudice della causa risarcitoria non ha alcuna prerogativa di operare delle valutazioni di questo tipo, né peraltro ha la possibilità di istruire adeguatamente la controversia sul punto.

Analoga considerazione merita però di essere formulata quando il soggetto danneggiato è un soggetto incapace di agire, e questo a prescindere dal fatto che, in prospettiva, siffatta situazione di incapacità sia destinata in futuro fisiologicamente a venire meno, oppure no: i presidi giurisdizionali di

protezione, infatti, dovrebbero infatti costituire la migliore garanzia, affinché sia evitata la dissipazione, in danno del danneggiato incapace, della somma capitale ricevuta<sup>43</sup>.

Quanto, infine, alla *natura del danno*, è anzitutto chiaro che – sotto il profilo quantitativo – non ha alcun senso risarcire tramite rendita danni di modesta entità: sul punto, le opinioni convergono, ed un'indicazione in tal senso la si ritrae anche dalla disciplina speciale del danno biologico nell'ambito degli infortuni sul lavoro, ove il sistema della rendita è stabilito solo per le invalidità permanenti superiori a 16 punti percentuali<sup>44</sup>.

Sotto il profilo qualitativo, invece, meritano a nostro avviso di essere tenute distinte le poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, nel senso che molteplici argomenti militano a favore di una limitazione della liquidazione tramite rendita ai profili di danno patrimoniale (beninteso permanente e futuro). E ciò, non tanto e non solo per l'indicazione ritraibile dal testo della *Relazione al codice civile*, sopra riportata, quanto piuttosto dalla funzione (anche) consolatoria che è propria del danno non patrimoniale, sia nei suoi profili di indole squisitamente biologica, sia in quelli riconducibili al c.d. danno morale soggettivo<sup>45</sup>.

Invero, le acquisizioni ormai consolidate circa questioni come quella della onnicomprensività del danno non patrimoniale<sup>46</sup>, in caso di danno alla persona, o le acquisizioni altrettanto consolidate in tema di prassi liquidatorie (quanto alla individuazione della somma capitale, al cui pagamento condannare direttamente il danneggiante, o da utilizzare come base di calcolo della rendita alla quale condannare il danneggiante), dovrebbero far propendere per un utilizzo del tutto eccezionale della tecnica della rendita rispetto a tale tipologia di pregiudizio; ciò, anche in ragione del fatto che il danno non patrimoniale tende ad avere un grado di intensità più elevato nella fase iniziale (il che è certamente indiscutibile sotto il profilo del danno morale soggettivo, ma a nostro parere questo vale anche per il danno biologico, inclusivo dei profili di personalizzazione, posto che il danneggiato, anche grave – purché ov-

<sup>39</sup> Dal lato del danneggiante, in particolare, laddove ad esempio venga statuita una cautele particolarmente gravosa sotto il profilo economico-finanziario.

<sup>40</sup> Non solo. Come avvertono R. PARDOLESI – R. SIMONE, *op. cit.*, 241, l'esperienza nordamericana del *Periodic Payment Settlement Act* del 1982 ha avuto come conseguenza la crescita esponenziale di un mercato secondario delle rendite, sicché – anche in difetto di accordo tra il danneggiato e il danneggiante (o il suo assicuratore) – il danneggiato potrebbe ottenere immediatamente la somma risarcitoria, attraverso il meccanismo della cessione del credito, per lo più disposta a favore di società di *factoring*, beninteso a prezzo di un forte sconto in favore del cessionario. Va da sé, dunque, che al fine di non frustrare lo scopo dell'art. 2057 c.c. (e della sua applicazione in concreto) occorrerebbe forse pensare a qualche forma di divieto legale di cessione.

<sup>41</sup> Lo sottolinea in particolare M. FRANZONI, *La scoperta*, cit., 271. Altri si sono spinti financo oltre, parlando di “*posizione evidentemente tipica di un regime autoritario*” (quale quello sotto cui nacque il Codice Civile del 1942), “*ancor prima che di un approccio paternalistico*”: così, M. BONA, *op. cit.*, 137. Trattasi di conclusione un po' eccessiva, a parere di chi scrive, tenuto conto del fatto che ipotesi di risarcimento tramite rendita sono previste anche in sistemi che certamente non sono definibili come autoritari, né lo erano al tempo dell'emanazione delle rispettive norme di riferimento. Certo è però che non sembra nemmeno condivisibile l'opposta qualificazione dell'art. 2057 c.c. come regola “*di estrazione liberale*” (così, F. POIATTI, *op. cit.*, 174).

<sup>42</sup> Vedi, sul punto, già A. DE CUPIS, *op. cit.*, 128; più di recente, tra gli altri, C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 473.

<sup>43</sup> Cfr., a riguardo, tra gli altri, R. PARDOLESI – R. SIMONE, *op. cit.*, 241.

<sup>44</sup> In tema, per una panoramica generale, con particolare attenzione anche alle evoluzioni giurisprudenziali, vedi S. GIUBBONI – A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, Milano, 2022.

<sup>45</sup> Particolarmente contrario alla liquidazione tramite rendita del danno non patrimoniale è M. BONA, *op. cit.*, 122 ss.

<sup>46</sup> A riguardo, Cass. SS. UU. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 (c.d. sentenze di San Maryino 2008), su cui cfr., per tutti, il volume AA.VV., *Il danno non patrimoniale - Guida commentata alle decisioni delle Sezioni Unite*, 11 novembre 2008, n. 26972/3/4/5, Milano, 2009.

viamente versi in una condizione di consapevolezza – tendenzialmente sviluppa dei processi di convivenza con la patologia permanente esitata a suo carico, nel corso del tempo)<sup>47</sup>.

Deve ritenersi dunque in conclusione che, se proprio si vuole incentivare la rendita, l'adozione di un sistema risarcitorio eclettico, secondo le coordinate che si è cercato di fornire – e conformemente a quanto alcune sentenze di merito hanno in effetti statuito – potrebbe essere decisamente più opportuna, rispetto ad una estensiva e totalizzante applicazione del sistema liquidatorio in questione.

---

<sup>47</sup> Di inaccettabilità di un sistema di risarcimento del danno non patrimoniale permanente alla stregua di una “*diaria*” discorre condivisibilmente M. BONA, *op. cit.*, 123 ss.